

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **184/1971** (ECLI:IT:COST:1971:184)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **FRAGALI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **28/10/1971**; Decisione del **10/11/1971**

Deposito del **17/11/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5782**

Atti decisi:

N. 184

ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971.

Pres. FRAGALI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI- Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo

comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Giustozzi Evangelista, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tirotta Antonio, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le due ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata dal tribunale di Torino questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma, perché consente di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore ad un anno; quanto all'art. 625, ultimo comma, perché il minimo edittale della pena prevista - pur se in concorso delle circostanze attenuanti generiche - resterebbe superiore all'entità della pena per cui è ammessa la concessione del suddetto beneficio;

che nei procedimenti promossi non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e decise con unica pronunzia.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1971, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 625 (e dell'art. 624) del codice penale con argomentazioni che valgono altresì in riferimento all'art. 27 della Costituzione, come già affermato con l'ordinanza n. 64 del 1971;

che, con la stessa ordinanza ora menzionata, è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del codice penale, essendosi ritenuto che la disciplina dell'istituto della sospensione condizionale è rimessa al criterio del legislatore, insindacabile in questa sede, quando non vulneri l'art. 3 della Costituzione; e che anche la determinazione della misura (astratta) della pena per ciascun reato è affidata alla discrezionalità del legislatore stesso;

che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a modificare le sue precedenti pronunzie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, proposta con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 22 e con ordinanza n. 64 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.